

Cause riunite T-17/89, T-21/89 e T-25/89

Augusto Brazzelli Lualdi e altri  
contro  
Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Retribuzioni — Interessi di mora  
e compensativi »

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 26 febbraio 1992 ..... II - 294

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Retribuzione — Adeguamento quinquennale — Arretrati — Diritto a interessi di mora — Insussistenza, per mancanza di un credito certo o determinabile (Statuto del personale, art. 65)*
2. *Dipendenti — Retribuzione — Coefficienti correttori — Adeguamento quinquennale tardivo — Illecito dell'amministrazione — Danno risultante dalla svalutazione monetaria — Nesso di causalità — Diritto ad interessi compensativi (Statuto del personale, art. 65, n. 2)*

1. L'obbligo di corrispondere interessi di mora può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto all'ammontare o quantomeno determinabile in base a comprovati elementi oggettivi. Poiché i poteri attribuiti al Consiglio dall'art. 65 dello Statuto per adeguare le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti e

degli altri agenti e per determinare i coefficienti correttori da applicare alle stesse implicano un margine discrezionale, non esiste alcuna certezza circa l'entità di detti adeguamenti e determinazioni prima che il Consiglio si sia valso di tali poteri ed abbia adottato il regolamento previsto, sicché, mancando questo

presupposto, gli arretrati di retribuzione, qualora siano versati senza ritardo ingiustificato dopo l'adozione di detto regolamento, non debbono essere gravati da interessi di mora.

2. Dall'art. 65, n. 2, dello Statuto del personale emerge che le decisioni di adeguamento dei coefficienti correttori che incidono sulle retribuzioni debbono essere prese senza ritardo ingiustificato. Pertanto, qualsiasi ritardo ingiustificabile nell'emanazione della normativa in questo settore dev'essere considerato illecito. Dovendosi valutare se un ritardo è ingiustificato, va tenuto conto del fatto che le istituzioni devono disporre di un termine ragionevole, in funzione delle circostanze

del caso di specie e della complessità della questione, per elaborare le proprie proposte o decisioni.

Qualora una regolamentazione relativa all'adeguamento dei coefficienti correttori sia stata emanata solamente a conclusione di una fase preparatoria di durata eccessiva ed ingiustificata, la sua applicazione con efficacia retroattiva non può compensare il pregiudizio che i ricorrenti hanno subito per la perdita di potere di acquisto degli arretrati di retribuzione che sono stati liquidati con diversi anni di ritardo. Un simile pregiudizio, cagionato dal ritardo colpevole dell'amministrazione, dà diritto alla liquidazione di interessi compensativi.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

26 febbraio 1992 \*

Nelle cause riunite T-17/89, T-21/89 e T-25/89,

**Augusto Brazzelli Lualdi e altri** (*omissis*),

**Cleto Bertolo e altri** (*omissis*),

**Helga Alex e altri** (*omissis*),

\* Lingua processuale: l'italiano.